

Editoriale

pag. 02

Salute

INQUINAMENTO ACUSTICO E TUTELA PENALE

pag. 03

Sicurezza

IN ARRIVO UN CODICE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

pag. 13

Prevenzione & Regole

GUIDA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.M. 12.12.2000

pag. 14

Novità

ARRIVA L'ALBO PER I RESPONSABILI TECNICI

pag. 17

Diritto del cittadino

RISARCIMENTO PER CHI SCIVOLA IN COMUNE
CASSAZIONE 19653/2004

pag. 17

Agricoltura

SCONTI E DILAZIONI PER I CONTRIBUTI AGRICOLI

pag. 25

Sport

SICUREZZA SUGLI SCI:
IN ARRIVO LA SEGNALETICA DELLE NEVI E IL CASCO

pag. 29

Lavoratori

NORME SULLA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI

pag. 31



Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti Anno 6 - Numero 1 - Gennaio-Febrero 2005

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

www.pcfeditoriale.it

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

Direttore Commerciale:

Domenico Miele

Direttore Editoriale

Matteo Panella

Stampa: Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto dispone il D.L. 50/92 del 15.01.92 sul diritto di recesso. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

Sicurezza sul Lavoro



EDITORIALE

Il lavoro minorile è un problema diffuso in tutto il mondo, in particolar modo nei paesi in via di sviluppo dove raggiunge percentuali tra il 19% e il 29%.

Di fronte ad una simile situazione, l'Ilo, l'Ufficio internazionale del lavoro, ha diffuso una serie di raccomandazioni per spingere i paesi membri a monitorare l'evolversi della situazione all'interno del proprio territorio. In Italia se ne sta occupando l'Istat attraverso un progetto triennale avviato, in collaborazione con il Ministero del lavoro, nel 1999. Sono di quest'anno i primi risultati. L'indagine ha preso in esame diverse tipologie di lavoro: da quelli che possono essere considerati i lavoretti da adolescente per guadagnare soldi extra rispetto alla "paghetta" al vero e proprio sfruttamento perpetrato nei confronti di bambini e ragazzi.

Sulla base dei risultati i ragazzi con meno di 15 anni che al momento della rilevazione (anno 2000) svolgono un qualsiasi tipo di attività lavorativa sono circa 144.285, cioè il 3,1% dei circa 4.500.000 bambini di quell'età. La quota cresce con l'età, passando dallo 0,5% per i bambini tra i 7 e i 10 anni, al 3,7 per quelli tra gli 11 e i 13 anni, per arrivare all'11,6 per i 14enni.

I primi lavori svolti da ragazzi e ragazze non rappresentano sempre delle esperienze critiche. I bambini che svolgono lavori pericolosi o stancanti e non sempre compatibili con l'attività di svago o scolastica sono una netta minoranza, circa 12.300, pari allo 0,26% dei minori quando si tratta di lavori continuativi. Il fenomeno riguarda più spesso i ragazzi di 14 anni: per questi l'incidenza è dello 0,87, contro lo 0,28 degli 11-13enni e lo 0,09 dei più piccoli.

Con riferimento ai lavori svolti in modo non continuativo, invece, i minori oggetto di "sfruttamento" risultano 19.200 unità, pari allo 0,40% della popolazione tra i 7 ed i 14 anni. Considerando l'insieme delle attività lavorative continuative e non, il numero di minorenni "sfruttati" risulta di 31.500 unità, pari allo 0,66% della popolazione giovanile tra i 7 ed i 14 anni,



con un'incidenza che raggiunge il picco del 2,74% tra i quattordicenni.

La ricerca dell'Istat ha messo in luce anche le caratteristiche sociali dai bambini sfruttati. Lavoro minorile e "sfruttamento" sono fenomeni distinti. Il lavoro minorile più grave sembra un fenomeno maggiormente legato alle condizioni di oggettivo disagio economico che si possono verificare all'interno di singole famiglie. Episodi di sfruttamento minorile sono infatti più probabili quando non ci sono occupati all'interno della famiglia o quando si tratta di famiglie numerose (più di 4 componenti). Non a caso il 50% dei lavori svolti da minori serve ad aiutare la famiglia.

Le conclusioni provvisorie dell'Istat rivelano che "il lavoro minorile in Italia è un fenomeno non del tutto marginale e fortemente diversificato. È necessario quindi affrontarlo con una molteplicità di strumenti, opportunamente integrati, per tener conto sia delle diverse cause che concorrono al determinarsi del lavoro minorile sia delle diverse caratteristiche dei bambini e delle famiglie coinvolti". E' da lodare, quindi, l'iniziativa del ministero del Welfare contro lo sfruttamento minorile che entrerà nel vivo dal 2005. Il progetto prevede l'intensificazione dei controlli sul territorio contro le forme di lavoro minorile irregolare o illegale. La prima fase di attuazione ha riguardato la formazione degli ispettori che saranno collocati negli Uffici provinciali del lavoro e saranno i referenti del territorio.

Gli ispettori saranno attivi dal 2005, per un monitoraggio costante e continuo contro il fenomeno che, purtroppo, coinvolge migliaia di minori anche nel nostro Paese.

L'attenzione degli ispettori sarà rivolta, oltre che ad individuare queste situazioni di lavoro minorile illegale, anche alle situazioni di lavoro minorile irregolare, nelle quali i minori, pur raggiungendo l'età minima per essere adibiti al lavoro, si trovano in situazioni di lavoro nero o con tutele inadeguate.





INQUINAMENTO ACUSTICO E TUTELA PENALE

Nel vasto panorama legislativo dedicato al tema della protezione dell'ambiente, l'attenzione maggiore viene prestata ai fenomeni chimici, mentre l'inquinamento determinato da fenomeni fisici è stato solo di recente preso nella dovuta considerazione (si pensi, ad esempio, all'interesse ora suscitato dal fenomeno del cosiddetto elettrosmog, determinato dall'emissione di campi magnetici generati da elettrodi ed impianti di radiotrasmissione).

Una situazione analoga si è verificata con riferimento all'inquinamento acustico, fenomeno che, come ormai riconosciuto unanimemente dalla scienza medica, è idoneo a provocare effetti sicuramente dannosi per la salute delle persone.

Come è stato osservato in dottrina (1) con la legge 23 dicembre 1978 n. 833 (legge di riforma sanitaria) veniva preso in considerazione il problema delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.

Maggior attenzione al problema, al contrario, veniva prestata dalla normativa comunitaria attraverso l'emanazione di numerosi provvedimenti (2).

Sebbene la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori con riferimento all'inquinamento acustico sia disciplinata da norme specifiche (art. 24 D.P.R. 303/56 e D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277) è tuttavia solo con il D.P.C.M. 1 marzo 1991 che per la prima volta venne preso in considerazione in modo organico l'inquinamento da rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno fissando i limiti massimi di esposizione.

Tali disposizioni, ancora efficaci, venivano peraltro emanate in via transitoria in attesa dell'emanazione della legge-quadro sull'inquinamento acustico.

Con esse si stabilivano soglie di accettabilità dei livelli di rumore su tutto il territorio nazionale escludendo

dall'ambito di operatività del D.P.C.M. gli ambienti di lavoro (separatamente disciplinati, come si è detto) ed altri fenomeni di rilevante entità quali, ad esempio, quelli

conseguenti alle emissioni sonore determinate dall'esercizio delle attività aeroportuali.

Il D.P.C.M. del 1991 indicava i limiti massimi dei c.d. livelli sonori equivalenti (le definizioni si trovano nell'allegato 1 al decreto) e prevedeva l'obbligo per i comuni di ripartire il territorio in aree territoriali corrispondenti a livelli sonori omogenei (aree residenziali, industrializzate, miste) (3).

Venivano anche fissati limiti per le sorgenti sonore operanti nelle aree di cui all'art. 2 del D.M. 2

aprile 1968, n. 1444 (e cioè le zone comprese nel perimetro urbano o a questo esterne) e nelle zone, essenzialmente industriali.

La struttura e le finalità del D.P.C.M. 1991 sono state nuovamente prese in considerazione dalla legge-quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 che tra l'altro ha previsto, nell'articolo 15, l'efficacia transitoria della disciplina del 1991 fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni (4).

Come chiaramente specificato nell'articolo 1, la legge 447/85 "stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione".

Essa fornisce anche le definizioni di concetti quali "inquinamento acustico", "ambiente abitativo", "sorgenti sonore fisse e mobili", "valori limite di emissione ed immissione", "valori di attenzione" e "valori di qualità" rilevanti per la concreta attuazione delle disposizioni contemplate dalla legge (art. 2) e vengono specificate in modo dettagliato le competenze in materia di Stato, regioni, province e comuni.



Sicurezza sul Lavoro



SALUTE

Nell'articolo 10 vengono infine previste sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge-quadro ovvero emanate in ossequio a quanto in essa disposto.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 447/95 sono state emanate le seguenti disposizioni:

- D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

- D.P.C.M. 18 settembre 1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". Questo decreto oltre a fissare limiti con riferimento alle attività svolte tanto nei luoghi chiusi che all'aperto, obbliga i soggetti responsabili delle emissioni a dotarsi di sistemi automatici di rilevamento le cui registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di controllo.

- D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale". Questo decreto indica le modalità con le quali devono essere effettuate le rilevazioni del rumore aeroportuale all'interno delle tre zone individuate dal decreto medesimo.

- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Questo provvedimento fissa limiti assoluti e differenziali di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno) coincidenti con quelli già previsti dal D.P.C.M. del marzo 1991. Vengono inoltre fissati limiti di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente), valori di attenzione (presenza di rumori che segnalano l'esistenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) e valori di qualità (obiettivi da conseguire nel breve, medio, lungo termine).

- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Con tale decreto vengono individuate le caratteristiche che devono essere possedute dagli edifici al fine di limitare l'inquinamento acustico. Sono introdotti altresì valore limite relativi alla rumorosità degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo.

- D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili". Questo provvedimento che, unitamente al D.M. 31 ottobre 1997, si riferisce al rumore aeroportuale, è finalizzato al contenimento dell'inquinamento acustico generato dagli aeromobili civili.

- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (5). Tale disposizione fissa le nuove metodologie di rilevamento e misurazione del rumore. La sua entrata in vigore ha determinato il definitivo abbandono delle metodologie fissate dal D.P.C.M. del 1991 che erano rimaste in vigore, in via transitoria, dopo l'emanazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

- D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge-quadro sull'inquinamento acustico". Il decreto individua i requisiti professionali dei soggetti che svolgono l'attività di tecnico competente in acustica.

- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il provvedimento inquadra l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute e fissa i limiti di immissione ed i valori limite di emissione all'interno delle zone individuate.

I provvedimenti attuativi della legge-quadro in precedenza richiamati, come è facilmente desumibile dalla semplice lettura delle date, sono stati quasi tutti emanati in un arco di tempo assai ristretto contribuendo così a rendere possibile l'effettiva attuazione della legge 447/95 contrariamente alle non rosee previsioni formulate dalla dottrina subito dopo la sua entrata in vigore definendo l'intervento legislativo come "un grande proclama del quale, forse, si vedrà attuazione nel prossimo decennio" (6).





L' insolito attivismo del legislatore non ha tuttavia definitivamente fugato le preoccupazioni dei commentatori di cui si è appena detto.

Mancano ancora all' appello, infatti, sette provvedimenti attuativi non ancora emanati.

Inoltre l' insieme di norme che definisce ora lo stato di attuazione della legge-quadro non contribuisce a semplificare l' attività dell' interprete e presenta aspetti tecnici complessi che, in alcuni casi, non sono rimasti esenti da critiche.

E' il caso, ad esempio, del D.P.R. 459/98 sull' inquinamento acustico da traffico ferroviario che ha deluso le aspettative di quanti ritenevano ormai sufficientemente avviato il processo di attuazione della legge-quadro con modalità tali da rendere possibile una effettiva tutela dall' inquinamento acustico (7).

Non va inoltre dimenticato che all' emanazione dei provvedimenti attuativi deve poi seguire l' attività legislativa delle regioni (ad un sommario esame risulta che solo la Liguria e la Toscana abbiano sinora legiferato in materia) e l' intervento delle province e dei comuni cui la legge-quadro attribuisce rilevanti ed estese competenze.

Va detto, però, che con l' entrata in vigore della legge-quadro la materia dell' inquinamento acustico è stata senz' altro disciplinata in modo più organico rispetto al passato.

Ciò non significa, tuttavia, che l' attenzione tardivamente dedicata dal legislatore all' inquinamento da rumore abbia fornito uno strumento valido ed efficace per il contenimento e la repressione del fenomeno.

Al contrario, l' introduzione della legge-quadro ha determinato, come si vedrà in seguito, problemi interpretativi in parte non ancora risolti fornendo, in alcuni casi, comode vie di fuga a quanti operano con scarsa attenzione alla salute dei cittadini.

Ci si riferisce, in particolare, al problema affrontato in più occasioni dalla giurisprudenza circa la depenalizzazione dell' articolo 659 c.p. conseguente alla emanazione della legge-quadro.

Va poi osservato che la citata legge 447/95 è stata oggetto di critiche, sicuramente condivisibili, da parte della dottrina.

Si è osservato, in particolare, che la legge in esame appare di difficile pratica attuazione, dovendo la stessa essere integrata mediante la successiva emanazione di norme

tecniche e di altro tipo entro termini prefissati poi, di fatto, non rispettati o comunque, rispettati solo in parte come si è in precedenza accennato (8).

Non va poi sottaciuto che la previsione di sanzioni esclusivamente amministrative non rappresenta un valido strumento per la repressione di comportamenti illeciti.

Come è infatti avvenuto per altre disposizioni in tema di tutela ambientale, la applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina di settore rimane spesso un evento assai raro e, nella maggior parte dei casi, privo di effetti concreti.

Chiunque abbia un minimo di esperienza nel settore può aver modo di constatare quali siano le pratiche conseguenze di una siffatta scelta da parte del legislatore.

Le ragioni di tale situazione sono facilmente individuabili, in primo luogo, nella cronica inefficienza degli uffici preposti ai controlli e nella sporadicità dei controlli medesimi, effettuati nella maggior parte dei casi solo a seguito di ripetuti solleciti da parte di privati o associazioni.

In alcuni casi, poi, non è di secondaria importanza la struttura gerarchica e l' organizzazione degli organi preposti al controllo e la facilità con la quale gli stessi possono essere soggetti a condizionamenti determinati da esigenze di politica locale ovvero di natura economica rappresentata dalla rilevanza degli interessi che sottendono all' esercizio di determinate attività.

Ciò non significa, però, che il ricorso alla sanzione penale risolva i problemi in precedenza indicati.

